

TRIBUNALE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO

RICORSO EX 414 C.P.C. CON RICHIESTA AUTORIZZAZIONE

NOTIFICA EX ARTT. 150 E 151 C.P.C. E RICHIESTA DI

EMISSIONE DI PROVVEDIMENTO EX ART. 700 C.P.C. ANCHE

INAUDITA ALTERA PARTE

PER: L'Ins. **RITA STAGNITTI** nata a Giarre (CT) il 20/02/1975 e residente in Castiglione di Sicilia (CT) Via Piave n. 75 (Cod. Fisc.: STGRTI75B60E017H), elettivamente domiciliata in Catania, Via Cavaliere n. 3/C Catania presso lo studio dell'Avv. Filippo Prizzi (Cod. Fisc.: PRZ FPP 77E23 C351S; fax: 095/2162819 – indirizzo pec: filippo.prizzi@pec.ordineavvocaticatania.it) che la rappresenta e difende per procura cartacea apposta in calce al presente atto e trasmessa ai sensi dell'art. 83 c.p.c.

CONTRO: Il Ministero dell'Istruzione e del Merito in persona del Ministro pro tempore (Cod. Fisc. 80185250588).

IN FATTO

L'Ins. Rita Stagnitti è docente assunta a tempo indeterminato alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione e del Merito, nella classe di concorso EEEE (Scuola Primaria), titolare presso l'Istituto "Alighieri" di Piombino (LI) ma per l'anno scolastico 2023/24 presta servizio presso l'Istituto Comprensivo "Macherione" di Calatabiano beneficiando di un provvedimento di assegnazione provvisoria nella provincia di Catania (cfr Stato matricolare Doc. 1 ns produzione).

L'Ins. Stagnitti, purtroppo, è affetta da un carcinoma ovarico oggetto sia di



intervento chirurgico che di chemioterapia e, per tale ragione, è stata dichiarata portatrice di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 104/92 (cfr Verbale accertamento handicap in situazione di gravità Doc. 2 ns produzione) ed invalida con totale e permanente inabilità lavorativa, rivedibile a Dicembre 2024 (cfr Verbale riconoscimento invalidità Doc. 3 ns produzione).

Poiché è sottoposta alle cure dell'UOC Oncologia Medica dell'Azienda Ospedaliera "Cannizzaro" di Catania (cfr Certificato Doc. 4 ns produzione), l'Ins. Stagnitti ha necessità di ottenere il trasferimento della sede di titolarità dalla provincia di Livorno a quella di Catania (provincia in cui abita e nella quale ha sede l'Azienda Ospedaliera che le somministra le cure oncologiche), presentava la domanda (cfr Doc. 5 ns produzione) prevista dal CCNI Mobilità per il triennio 2022/23, 2023/24 e 2024/25 (cfr Doc. 6 ns produzione) e dall'ordinanza ministeriale (Cfr Doc. 7 ns produzione) che ne costituisce atto consequenziale, per partecipare alle operazioni di mobilità al fine di individuare la propria sede di servizio per il prossimo anno scolastico, formulando la domanda di mobilità a cui allegava i certificati relativi alla dichiarazione di invalidità e di accertamento dell'handicap (cfr domanda di mobilità Doc. 5 ns produzione).

La necessità di ottenere la sede di servizio in provincia di Catania è talmente impellente che la ricorrente presentava sia la domanda di mobilità territoriale che la domanda di mobilità professionale (c.d. passaggio di ruolo) addirittura come docente di scuola dell'infanzia.

Con estremo stupore la ricorrente in data 23/04/2024 riceveva un decreto emesso dal Dirigente dell'Ambito Territoriale di Livorno che, **senza alcuna motivazione la escludeva dalla procedura di mobilità** (cfr Decreto Doc. 8 ns



produzione).

Avverso tale assurdo atto, l'Ins. Stagnitti in data 24/04/2024 (**cioè il giorno successivo alla comunicazione del decreto**) proponeva ricorso amministrativo avverso il detto provvedimento di esclusione (Doc. 9 ns produzione).

L'Amministrazione non si pronunciava mai in merito a tale ricorso amministrativo ed in data 17/05/2024 pubblicava l'elenco dei docenti che, per l'anno scolastico 2024/2025 hanno ottenuto il trasferimento nella provincia di Catania e tra di essi non c'è l'odierna istante (cfr Doc 10 ns produzione).

Come appresso dimostreremo, se l'Amministrazione non avesse emesso l'illegittimo provvedimento con cui ha escluso la ricorrente dalla procedura di mobilità, certamente l'Ins. Stagnitti avrebbe ottenuto il trasferimento in provincia di Catania in accoglimento della domanda di mobilità territoriale.

Infatti, a norma dell'art. 13, periodo III), n. 1 del CCNI (cfr ultimo periodo pag. 17 e primo periodo pag. 18 Doc 6 ns produzione), la ricorrente ha diritto alla precedenza nelle procedure di mobilità.

Poiché all'esito della procedura di mobilità interprovinciale, sono stati trasferiti nella provincia di Catania **senza alcuna precedenza ben 64 docenti di scuola prima su posto comune** (cfr Elenco docenti di scuola primaria trasferiti in provincia di Catania Doc. 10 ns produzione), è dimostrato che senza l'illegittimo provvedimento di esclusione dalla procedura di mobilità, la ricorrente avrebbe ottenuto il trasferimento in provincia di Catania.

Siccome il Ministero dell'Istruzione e del Merito, nonostante il ricorso amministrativo, non ha annullato il proprio illegittimo ed assurdo provvedimento sopra indicato, l'Ins. Stagnitti è costretta ad adire l'Autorità Giudiziaria per vedere ristabilito l'ordine giuridico violato.



IN DIRITTO

I) ILLEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE – VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 241/90 – INESISTENZA DI MOTIVAZIONE.

Il provvedimento con cui la ricorrente è stata esclusa dalla procedura di mobilità è ictu oculi **privo di concreta motivazione.**

Siamo dinanzi, infatti, ad un provvedimento con **motivazione solo apparente.**

Infatti, il Dirigente dell'Ambito Territoriale di Livorno ha escluso l'Ins. Stagnitti perché, a suo dire, *“risultano non sussistere le condizioni per convalidare le suddette domande”* (cfr Decreto Doc. 8 ns produzione).

La genericità dell'affermazione è, davvero, agghiacciante.

Infatti, nel provvedimento **non sono indicati i motivi che concretamente impedirebbero la convalida della domanda di mobilità!**

Invero, l'art. 3 della legge 241/90 impone che **“La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione”.**

Il provvedimento, invece, non indica né i presupposti di fatto né le ragioni giuridiche che hanno indotto l'amministrazione ad escludere l'Ins. Stagnitti.

La mancata indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche, oltre a rendere illegittimo il provvedimento per violazione dell'art. 3 della legge 241/90, rende solo apparente la motivazione del provvedimento.

Secondo gli insegnamenti della Corte Suprema di Cassazione *“si è in presenza di una «motivazione apparente» allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in*



cui consiste il provvedimento” ... “non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento” (cfr Cass. 6093/2023).

La sostanziale inesistenza della motivazione rende illegittimo il provvedimento che, pertanto, merita di essere disapplicato.

II) ILLEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE – CORRETTEZZA DELLA DOMANDA DI MOBILITA'.

Senza recedere dal superiore motivo di ricorso e solo per amore della verità rappresentiamo che il provvedimento emesso dal Dirigente dell'Ambito Territoriale di Livorno è infondato, poiché **nulla impedisce all'Ins. Stagnitti di presentare la domanda di mobilità territoriale e quella di mobilità professionale.**

Infatti l'art. 2 del CCNI mobilità (cfr Doc. 6 ns produzione) è chiarissimo nello specificare che:

“1. Le disposizioni relative ai trasferimenti e ai passaggi contenute nel presente titolo si applicano a tutti docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.” E l'Ins. Stagnitti è certamente una docente assunta a tempo indeterminato sin dall'1/09/2015. (cfr Stato matricolare Doc. 1 ns produzione).

“2. Ai sensi dell'art. 22, comma 4, lett. a1) del CCNL istruzione e ricerca del 19 aprile 2018 il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo.” E l'Ins. Stagnitti è titolare presso l'Istituto



“Alighieri” di Piombino dall’1/9/2016 (cfr Stato matricolare Doc. 1 ns produzione).

Pertanto è evidente che l’Ins. Stagnitti abbia il diritto di partecipare alle operazioni di mobilità, che nulla le impedisca di partecipare alle dette operazioni e, di conseguenza, è illegittimo il provvedimento del Dirigente dell’Ambito Territoriale di Livorno che ha conculcato il diritto della ricorrente.

III) DIMOSTRAZIONE DEL DIRITTO AL TRASFERIMENTO IN PROVINCIA DI CATANIA.

Senza l’illegittimo provvedimento di esclusione dalla procedura di mobilità, **la ricorrente avrebbe certamente ottenuto il trasferimento in provincia di Catania.**

Infatti, l’art. 13, comma 1, numero III) del detto CCNI prevede testualmente che: *“Nel contesto delle procedure dei trasferimenti, e in ciascuna delle tre fasi, viene riconosciuta la precedenza, nell’ordine, al personale scolastico che si trovi nelle seguenti condizioni:*

*1) **disabili di cui all’art. 21, della legge n. 104/92**, richiamato dall’art. 601 del decreto legislativo n. 297/94, **con un grado di invalidità superiore ai due terzi**”.*

Orbene,

- A) lo stato di handicap – a norma della legge 104/92 – della ricorrente è stato accertato dalla commissione medica per l’accertamento dell’handicap il 18/12/2023 (cfr Doc. 2 ns produzione)
- B) il grado di invalidità dell’Ins. Stagnitti accertato dalla commissione medica per l’accertamento dell’invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità il 18/12/2023 è pari al 100% (cfr Doc. 3 ns produzione) e, pertanto,



maggiore alla misura dei due terzi prevista dal citato art. 13 del CCNI.

È, quindi, **dimostrato in modo inequivocabile che la ricorrente non solo aveva il diritto a partecipare alle operazioni di mobilità, ma che aveva anche il diritto di ottenere il trasferimento in provincia di Catania con precedenza rispetto agli altri partecipanti!**

All'esito delle operazioni di mobilità interprovinciale, infine, hanno ottenuto il trasferimento in provincia di Catania ben 74 docenti scuola primaria.

Di essi, **64 non beneficiano di alcuna precedenza** prevista dal CCNI e, pertanto, **qualora la ricorrente non fosse stata esclusa, certamente avrebbe ottenuto il trasferimento al posto di uno dei detti 64 docenti.**

IV) RICHIESTA AUTORIZZAZIONE NOTIFICA EX ARTT. 150 E 151 C.P.C.

Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il presente ricorso e l'emittendo decreto di fissazione di udienza, oltre che gli eventuali provvedimenti cautelari richiesti, dovrebbero essere notificati ai docenti potenziali controinteressati.

Poiché le operazioni di mobilità sono uniche su tutto il territorio nazionale, l'auspicato accoglimento della domanda potrebbe avere potenziali effetti su docenti di scuola primaria che hanno partecipato alle operazioni in tutta Italia.

La notifica nei modi ordinari nei confronti dei controinteressati è impossibile sia in ragione dell'elevatissimo numero dei destinatari (di cui non sono resi pubblici né gli indirizzi di residenza, né la data ed il luogo di nascita, essendo così impedita qualsiasi ricerca anagrafica) che per la difficoltà di identificarli tutti (anche in questo caso sia perché non è possibile individuare a priori coloro che subirebbero gli eventuali effetti dell'auspicato accoglimento della domanda



e sia, perchè, come detto, non sono stati resi pubblici i dati anagrafici dei docenti), si chiede, pertanto, l'autorizzazione a notificare gli atti ai sensi dell'art. 151 c.p.c. con le modalità che l'Ill.mo Sig. Giudice riterrà più opportune (a mero scopo esemplificativo si rappresenta la possibilità di notificare gli atti pubblicandoli sul sito del Ministero dell'Istruzione e del Merito) o, in subordine, l'autorizzazione alla notifica degli atti impersonalmente a tutti i docenti di scuola primaria che hanno partecipato alle operazioni di mobilità interprovinciale per l'anno scolastico 2024/25 a norma dell'art. 150 c.p.c.

V) PERICULUM IN MORA – RICHIESTA DI PROVVEDIMENTO EX ART. 700 C.P.C. E DECRETO INAUDITA ALTERA PARTE EX ART. 669 SEXIES C.P.C.

L'esclusione dalla procedura di mobilità interprovinciale ed il conseguente mancato trasferimento in provincia di Catania comportano un **danno grave ed irreparabile**.

Infatti, l'Ins. Stagnitti, in difetto della tutela cautelare richiesta, dovrà fare ritorno a Piombino già l'1/09/2024, e trovandosi ad oltre 1000 chilometri di distanza dalla propria abitazione **dovrà così interrompere il piano di cure che in atto sta seguendo presso l'Ospedale Cannizzaro di Catania**.

Sul punto si rileva che il 24/04/2024 (cfr Doc 11 ns produzione) la Dott.ssa Caggegi Francesca richiedeva un **nuovo ricovero ospedaliero** della ricorrente per "**recidiva K ovaio operato**" (cioè **recidiva carcinoma** ovaio operato) e in data 27/5/2024 l'Ins. Stagnitti veniva ricoverata presso l'Ospedale Cannizzaro di Catania, sottoposta a laparoscopia e dimessa il 6/06/2024 con



programmazione successive visite di controllo (cfr Doc 12 ns produzione).

È ormai noto, peraltro, che un paziente affetto da tumore abbia **minori chances di guarigione qualora sia sottoposto a stress psicofisico.**

È palese che la notizia dell'annullamento della domanda di mobilità con la conseguente **prospettiva di dover fare ritorno a Piombino** stiano provocando un **elevatissimo stress psicologico** alla ricorrente che rischia di **fiaccarne le capacità di resistenza al male spaventoso che purtroppo la affligge.**

Il danno prospettato, pertanto, intaccherebbe il **diritto personale alla salute – tutelato dalla Costituzione – e che non è suscettibile di reintegrazione ex post per equivalente.**

Conseguentemente, solo una pronuncia cautelare da parte di codesta Giustizia potrebbe impedire che la ricorrente patisca il prospettato gravissimo danno irreparabile.

Per giurisprudenza consolidata, nella valutazione della possibilità di accogliere una domanda cautelare, occorre procedere ad un bilanciamento degli interessi contrapposti delle parti.

Nel nostro caso, da un lato troviamo il modesto interesse del Ministero dell'Istruzione e del Merito a non destinare la ricorrente presso un istituto della provincia di Catania, dall'altro lato, l'interesse di una persona che rischia di vedere compromessa la propria salute a seguito del trasferimento a Piombino (e la conseguente interruzione delle cure predisposte a Catania dal personale medico dell'Ospedale Cannizzaro).



Confidiamo che codesto Ill.mo Decidente, nella sua serena valutazione del caso, **riterrà certamente predominante l'interesse dell'istante, che chiede la tutela di un diritto fondamentale e costituzionalmente garantito quale è il diritto alla salute.**

Si rappresenta, infine, che la necessità di notificare gli atti anche ai numerosissimi controinteressati – di cui non si conosce né il luogo di residenza né il luogo e la data di nascita – comporterebbe una posticipazione dell'udienza di trattazione della domanda cautelare che sarebbe **ictu oculi incompatibile con le esigenze di urgente tutela della salute della ricorrente.**

Si chiede, pertanto, l'emissione di decreto cautelare inaudita altera parte a norma dell'art. 669 sexies c.p.c. con cui viene disposto il trasferimento della ricorrente in provincia di Catania seguendo l'ordine delle preferenze indicate nella domanda di mobilità presentata.

Ciò premesso,

PIACCIA

All'On.le Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento del presente ricorso, previa eventuale disapplicazione di tutti gli atti presupposti, ivi incluso il decreto emesso dal Dirigente dell'Ambito Territoriale di Livorno:

Nella fase cautelare:

Ordinare al Ministero dell'Istruzione e del Merito in persona del Ministro pro – tempore di assegnare per trasferimento l'Ins. Rita Stagnitti in uno dei



distretti della provincia di Catania seguendo l'ordine delle preferenze indicate nella domanda di mobilità presentata.

Nella fase di merito:

- 1) Dichiarare il diritto dell'Ins. Rita Stagnitti a partecipare alle operazioni di mobilità interprovinciale per l'anno scolastico 2024/25;
- 2) Condannare il Ministero dell'Istruzione e del Merito in persona del Ministro pro – tempore a trasferire l'Ins. Rita Stagnitti in uno dei distretti della provincia di Catania sin dall'anno scolastico 2024/25 seguendo l'ordine delle preferenze indicate nella domanda di mobilità presentata;
- 3) Condannare il Ministero dell'Istruzione e del Merito in persona del Ministro pro – tempore al pagamento di spese e compensi del giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore.

Il sottoscritto Avv. Filippo Prizzi, dichiara ai sensi dell'art.9, comma 5, della Legge 488 del 1999, che il valore della causa è indeterminabile ma esente dal pagamento del contributo unificato giusta autocertificazione reddituale della ricorrente.

Si producono: 1) Stato matricolare della ricorrente; 2) Verbale accertamento handicap in situazione di gravità della ricorrente; 3) Verbale riconoscimento invalidità della ricorrente; 4) Certificato Ospedale Cannizzaro di Catania 5) Domanda di mobilità presentata con relativi allegati; 6) CCNI Mobilità 2022/23, 2023/24 e 2024/25; 7) Ordinanza Ministeriale 30/2024; 8) Decreto Dirigente Ambito Territoriale di Livorno; 9) Ricorso amministrativo della ricorrente con ricevuta di lettura dell'Ambito Territoriale di Livorno; 10)



Elenco docenti scuola primaria trasferiti in provincia di Catania pubblicato sul sito internet dell'Ambito Territoriale di Catania; **11)** Richiesta di ricovero a firma Dott.ssa Caggegi del 24/04/2024; **12)** Relazione clinica Ospedale Cannizzaro di Catania del 6/06/2024.

Con osservanza.

Avv. FILIPPO PRIZZI

